



CITTÀ di ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GENERALE E SETTORIALE DELLE
ASSOCIAZIONI**

Indice

Art. 1 Funzioni della Consulta e definizione di organismo associativo

Art. 2 Costituzione

Art. 3 Aderenti

Art. 4 Requisiti e modalità per l'iscrizione

Art. 5 Oneri dell'amministrazione

Art. 6 Organi della Consulta

Art. 7 Composizione Assemblea generale

Art. 8 Convocazione dell'Assemblea generale

Art. 9 Modalità di votazione

Art. 10 Presidente e Vicepresidente

Art. 11 Segretario

Art. 12 Modalità di elezione del Presidente, Vice presidente e Segretario

Art. 13 Consulte settoriali

Art. 14 Composizione Consulte settoriali

Art. 15 Rapporti con Assessori e dirigenti

Art. 16 Esclusione, durata e scioglimento

Art. 17 Norme finali



CITTÀ di ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

Art. 1 Funzioni della Consulta e definizione di organismo associativo

1. Il Comune di Altamura, visti gli art. 53 e seguenti dello Statuto Comunale di Altamura, persegue, tramite idonei processi partecipativi e consultivi, il fine del coinvolgimento della comunità sulle principali tematiche di competenza.
2. E' istituita la Consulta Generale permanente delle associazioni aventi sede nel Comune di Altamura secondo l'art. 53 dello statuto comunale e seguenti.
3. La Consulta è un organismo libero, democratico, non partitico, senza finalità di lucro, che ha sede nel Comune di Altamura ed opera nel territorio dello stesso.
4. Svolge attività consultive e propositive per l'organo consiliare del Comune.
5. Opera da tramite fra la popolazione e le istituzioni comunali riconoscendo fra i suoi compiti quello di informare la popolazione degli eventi riguardanti il proprio territorio, dei temi all'attenzione del consiglio comunale e di quant'altro inerente la vita sociale del territorio del Comune.
6. Sono organismi associativi coloro che curano un interesse diretto dei cittadini in campo culturale, sociale, economico, produttivo, ambientale e del tempo libero. Detti organismi devono essere iscritti nell'apposito Albo delle associazioni istituito dal comune ai sensi dell'articolo 53 dello statuto comunale.
7. Gli organismi associativi interessati a far parte della Consulta Permanente delle associazioni, e prima ancora dell'Albo delle associazioni, sono disciplinati dal capo due, libro primo del codice civile, ovvero di organismi con personalità giuridica strutturati con elementi comuni: una pluralità di persone che si riuniscono in maniera più o meno duratura per il raggiungimento di uno scopo comune cui tendono le attività e l'organizzazione degli associati.

Art. 2 Costituzione

1. La Consulta delle associazioni è costituita con atto deliberativo del Consiglio Comunale che ne approva, altresì, il relativo Regolamento.
2. Il Sindaco, o suo delegato, convoca e presiede la prima riunione della Consulta generale. In tale seduta vi sarà l'obbligatorietà della nomina dei vari organi della consulta, ossia Presidente, Vice Presidente e Segretario e l'indirizzamento di tutti gli iscritti alle varie consulte settoriali.

Art. 3 Aderenti

1. Possono far parte della Consulta tutte le associazioni iscritte nell' Albo delle associazioni avente sede nel territorio comunale, che partecipano all'avviso pubblico d'inclusione, previa compilazione del modulo allegato al bando.
2. All'atto dell'adesione, gli aderenti dichiarano di accettarne le norme e i principi, indicati sul presente regolamento, che regolano la Consulta.
3. La partecipazione e lo svolgimento di qualunque compito all'interno e per conto della Consulta è a titolo gratuito e non dà origine né diritto a rimborso o gettone di presenza.

Art. 4 Requisiti e modalità per l'iscrizione



CITTÀ di ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

1. Come richiamato dall'art. 3 di questo regolamento, possono far parte della Consulta tutte le associazioni iscritte all'albo comunale che partecipano all'avviso pubblico d'inclusione attraverso un bando pubblicato sul Portale del Comune di Altamura.
2. Il bando sarà pubblicato a cadenza biennale. Gli interessati avranno trenta giorni di tempo, dal giorno in cui viene emanato il bando, per iscriversi.
3. Le istanze di iscrizione dovranno essere indirizzate al Sindaco, in formato cartaceo, previa protocollazione, o tramite PEC, adoperando l'apposito modulo allegato al bando.

Art. 5 Oneri dell'amministrazione

La civica amministrazione, onde consentire il regolare svolgimento dell'attività della Consulta, provvede a:

- α) Compilare ed aggiornare, a cadenza biennale, l'elenco degli iscritti che fanno parte della Consulta;
- β) Archiviare i verbali delle Assemblee e ogni altra documentazione relativa all'attività della Consulta. ;
- χ) Mettere a disposizione del Presidente o del Vicepresidente della consulta, su loro precisa richiesta, la documentazione e le informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti;
- δ) Convocare la prima riunione assembleare su richiesta del Sindaco o suo delegato.

Art. 6 Organi della Consulta

Sono organi della Consulta generale delle associazioni:

- α) L'Assemblea generale;
- β) Il Presidente;
- χ) Vice Presidente e il Segretario;
- δ) Le consulte settoriali e i relativi presidenti, vicepresidenti e segretari.

Art. 7 Composizione Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è l'organo decisionale della Consulta.
2. Sono componenti dell'Assemblea:
 - a) Il Presidente della Consulta generale;
 - b) Il Vice Presidente e il Segretario della consulta generale;
 - c) I presidenti delle consulte settoriali;

Art. 8 Convocazione dell'Assemblea generale



CITTÀ di ALTAMURA Città Metropolitana di Bari

1. Ad esclusione della prima seduta, le successive convocazioni saranno effettuate dal Presidente della consulta a mezzo e-mail redatta dal segretario della consulta ed indirizzata a tutti gli iscritti alla consulta. La convocazione deve contenere un ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare, la data e l'ora. Inoltre deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario ovvero se viene convocata d'urgenza.
2. L'Assemblea si riunisce presso una sede della civica amministrazione comunale.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Consulta, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario, in assenza del quale il Presidente nomina un sostituto fra i presenti in assemblea.
4. L'Assemblea generale della Consulta è convocata di norma quattro volte l'anno, in giorni prefissati, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente della Consulta lo ritenga opportuno.
5. Può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno due/terzi (2/3) dei presidenti delle consulte settoriali e quindi in tal caso il presidente è tenuto ad iscrivere gli argomenti richiesti all'ordine del giorno e provvederà a fissare entro quindici (15) giorni dalla ricezione della richiesta la data di convocazione dell'Assemblea, che si svolgerà comunque non oltre il trentesimo (30°) giorno dalla richiesta.
6. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno i 2/3 dei componenti.
7. La seconda convocazione è predefinita nella stessa giornata, ad un'ora dalla prima ed è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea della Consulta sono approvate a maggioranza relativa dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 9 Modalità di votazione

1. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano.
2. Per argomenti di particolare importanza l'Assemblea, con decisione a maggioranza dei presenti, può stabilire che la votazione si effettui a scrutinio segreto. In questo caso il Presidente sceglie due scrutatori fra i presenti.

Art. 10 Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente:
 - a) Rappresenta la Consulta nelle sedi istituzionali. Può nominare delegati per il disbrigo di specifici compiti.
 - b) Svolge funzioni di coordinamento generale delle attività della Consulta ed ha facoltà di convocare specifiche sezioni utili alla trattazione su specifici argomenti ed ambiti;
 - c) Convoca l'Assemblea e la presiede;
 - d) La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche pubbliche.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente della Consulta durano in carica due anni dalla data in cui sono stati eletti ed alla scadenza possono essere rieletti una sola volta.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.



CITTÀ di ALTAMURA Città Metropolitana di Bari

4. L'Assemblea può sfiduciare il Presidente e/o il Vicepresidente con mozione sottoscritta da almeno 2/3 dei componenti dell'assemblea generale e votata a maggioranza assoluta.
5. In caso di dimissioni o sfiducia del Presidente e/o Vicepresidente, l'Assemblea è convocata con ordine del giorno monotematico per la rielezione entro il termine di 40 giorni.
6. Il Presidente, nella stessa seduta in cui è eletto, procede alla nomina del Segretario, scelto tra i membri dell'Assemblea.
7. Il Vicepresidente svolge funzioni vicarie fino alla elezione di tutti gli organi. Se decadono entrambe le figure, svolge funzione di Presidente il componente anagraficamente più anziano fino alla elezione delle nuove cariche.

Art. 11 Segretario

Il segretario ha il compito di:

- α) coordinare e coadiuvare il lavoro del Presidente nonché seguire, attraverso i verbali, l'andamento dei lavori delle Consulte settoriali;
- β) dare un parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- χ) Curare la stesura dei verbali delle riunioni;
- δ) Provvedere alla comunicazione con gli organi interni della Consulta e con i terzi;
- ε) Convocare l'assemblea, su indicazione del presidente.

Art. 12 Modalità di elezione del Presidente, Vice presidente e Segretario

1. Il Presidente ed il Vicepresidente della Consulta sono eletti a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta tra i componenti dell'Assemblea nella seduta di insediamento della stessa.
2. Se non viene raggiunta la maggioranza assoluta, nella stessa seduta si procede ad una seconda votazione di ballottaggio, a maggioranza semplice, tra i due candidati maggiormente suffragati nella prima votazione, purchè si raggiunga la presenza legale della metà più uno dei componenti. A parità di voti, prevale il candidato anagraficamente più anziano.
3. Il segretario è nominato tra i componenti dell'Assemblea dal Presidente. Pertanto, in caso di decadenza del Presidente, decade anche il segretario.

Art. 13 Consulte settoriali

1. Le Consulte settoriali sono costituite per argomentare e approfondire tematiche specifiche.
2. Nella domanda di iscrizione alla Consulta Generale delle Associazioni l'istante dovrà, a sua discrezione, specificare la Consulta Settoriale di cui intende far parte.
3. Ogni Consulta Settoriale si riunisce prima della seduta di insediamento dell'Assemblea Generale allo scopo di eleggere, con le modalità di cui all'art. 12:
 - Il Presidente della Consulta Settoriale,
 - Il Vicepresidente della Consulta Settoriale,
 - Il Segretario della Consulta Settoriale



CITTÀ di ALTAMURA Città Metropolitana di Bari

4. Allo scopo di ampliare, valorizzare e monitorare le forme associative presenti sul territorio, sarà generato un elenco delle seguenti sezioni:
 - SEZIONE CULTURA: accoglie tutte le Associazioni aventi come finalità la promozione dello sviluppo e delle iniziative culturali nei diversi campi;
 - SEZIONE SPORT E TEMPO LIBERO: accoglie tutte le Associazioni aventi come finalità la promozione di attività educative e ludiche in genere, la promozione della pratica sportiva e motoria;
 - SEZIONE VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: accoglie tutte le Associazioni aventi come finalità la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, delle tradizioni, dei prodotti enogastronomici, dell'artigianato locale;
 - POLITICHE SOCIALI: accoglie tutte le Associazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale e alla salute, alla diffusione del principio di solidarietà e sostegno alle situazioni di disagio ed a qualsiasi tipo di discriminazione ed emarginazione.
5. L'Assemblea Generale, previa discussione e voto favorevole da parte dei 2/3 dei componenti, può creare nuove sezioni specifiche o modificare le sezioni esistenti.

Art. 14 Composizione Consulte settoriali.

1. Delle consulte settoriali fanno parte i legali rappresentanti o loro delegati delle associazioni iscritte all'elenco della Consulta generale, secondo la specificità delle materie.
2. Ogni rappresentante di una associazione potrà far parte di una sola consulta settoriale.
3. Non vi sono limiti numerici sulla composizione di ogni consulta.
4. Ogni consulta designerà un presidente, un vicepresidente ed un segretario con le stesse modalità previste per la consulta generale.
5. La durata in carica dei sopraccitati organi è di due anni, ossia fino alla fine del mandato della Consulta generale.
6. Ogni consulta internamente può organizzarsi secondo le modalità più consone per l'ottimizzazione dei lavori.

Art. 15 Rapporti con Assessori e dirigenti

1. Sono stabiliti rapporti costanti tra la consulta settoriale e l'assessore competente.
2. L'assessore competente è tenuto all'inizio di ogni esercizio a comunicare i termini degli obiettivi e nella programmazione settoriale, recependo quindi dalla Consulta di settore le osservazioni, i suggerimenti e le indicazioni che saranno fornite, nell'ambito della capacità di spesa determinata nel bilancio di previsione.

Art. 16 Cause di esclusione e durata.

1. È disposta l'esclusione dall'elenco della Consulta generale di coloro che tengano comportamenti in ogni modo contrari alle finalità e agli obiettivi perseguiti dalla consulta.



CITTÀ di ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

2. Ne è predisposta, altresì, esclusione automatica di componente della consulta nel momento in cui vi siano state tre assenze consecutive non giustificate.
3. La Consulta ha durata illimitata.

Art. 17 Norme finali

Il presente regolamento abroga il precedente con tutti gli eventuali atti connessi.